



**COMUNE DI VALENZA**  
*(Provincia di Alessandria)*

**ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 16/03/2020**

**Oggetto: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI TUTTI I MERCATI SU AREA PUBBLICA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, COMPRESO IL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI, DAL 16 MARZO 2020 AL 3 APRILE 2020, SALVO DIVERSE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.**

**IL SINDACO**

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**Rilevato** che l'allegato 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 prevede, tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia, l'obbligo di mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

**Considerato** che all'art. 1 comma 2 del sopra citato D.P.C.M. del 09.03.2020 si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Considerato** altresì che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 dispone, all'art. 1 comma 1 *“..... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. .... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”*;

**Valutato** che tutti i mercati settimanali svolti nel territorio comunale, compreso il mercato riservato ai produttori agricoli, rappresentano un elemento aggregatore di persone;

**Rilevato** che le aree mercatali cittadine, all'aperto e non recintate, non consentono di effettuare un controllo degli accessi e non garantiscono quindi lo svolgimento delle attività in sicurezza, come prescritto dalle disposizioni sopra indicate;

**Ritenuto** pertanto necessario, per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, disporre la sospensione dei mercati cittadini a far data dal 16 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale,

### **ORDINA**

per i motivi in premessa indicati, la sospensione di tutti i mercati su area pubblica alimentari e non alimentari, compreso il mercato dei produttori agricoli, a far data dal 16 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e/o far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

## DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

## AVVERTE

che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Valenza, 16 marzo 2020



Il Sindaco  
(Gianluca BARBERO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Barbero", written over a faint circular stamp.